



| | | |
|--|------------------|------------------------|
| Municipio della Città di Atesa Provincia di Chieti | Numero 18 | Data 30-07-2021 |
|--|------------------|------------------------|

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Copia

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:05 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano :

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenze | Cognome e Nome | Qualifica | Presenze |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Sciorilli Borrelli Giulio | Sindaco | Presente | Farina Giorgio | Consigliere | Presente |
| Menna Vincenzo | Consigliere | Presente | Stefano Rosanna | Consigliere | Assente |
| Flocco Enrico | Consigliere | Presente | Campitelli Antonio | Consigliere | Presente |
| Ceroli Giovanna | Consigliere | Presente | Pellegrini Vincenzo | Consigliere | Presente |
| Cinalli Federica | Consigliere | Presente | Cicchitti Nicola | Consigliere | Assente |
| Orsini Giulia | Consigliere | Presente | Cappellone Sara | Consigliere | Presente |
| Zaccardi Pasqualino | Consigliere | Assente | Falcone Emilio | Consigliere | Presente |
| Ciccarelli Flavia | Consigliere | Presente | Fioriti Carmine | Consigliere | Presente |
| Del Vecchio Roberta | Consigliere | Presente | | | |

Partecipa il Segretario Generale Jean Dominique Di Felice il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Enrico Flocco alle ore 18:05 assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si d'atto che il consigliere Falcone è collegato in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco-Webex.

Si dà atto dell'ingresso in aula del consigliere Cappellone, e del consigliere Fioriti che entra in collegamento in videochiamata tramite la piattaforma Cisco-Webex.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - a) *per quanto riguarda la TARI:*
 - 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 - 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 - 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 - 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato l'allegati regolamento predisposto dal funzionario responsabile del tributo, unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata*

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedent

*e
”;*

Preso atto che:

- con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**;
- con D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni bis), ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b) "*Il Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al **31 luglio 2021** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000*";

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 31/07/2020;

Considerato che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021*";

Considerato, dunque, che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

Considerato che, pertanto, si sono rese necessarie l'introduzione di modifiche ed integrazioni in ragione delle nuove disposizioni di cui all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 31.07.2020, per le motivazioni sopra citate al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Il consigliere Falcone dichiara la sua astensione;

Il consigliere Pellegrini dichiara il voto contrario del suo gruppo;

Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

Su 14 consiglieri presenti e 12 votanti, con 10 voti favorevoli, 2 contrari (Pellegrini e Cappellone), e 2 astenuti (Falcone e Fioriti), compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente,

a maggioranza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 31.07.2020;

- di dare atto che il testo integrato e coordinato di cui al punto precedente è quello che risulta allegato alla presente deliberazione;
- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal **01.01.2021**;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.11.1998, n. 360;
- di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento che il regolamento aggiornato di cui all'allegato.

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata,

Su 14 consiglieri presenti e 12 votanti, con 10 voti favorevoli, 2 contrari (Pellegrini e Cappellone), e 2 astenuti (Falcone e Fioriti), compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente,

a maggioranza

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 18 del 30-07-2021

| |
|--|
| Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. MODIFICHE E INTEGRAZIONI |
|--|

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica 3 Settore**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Berardi Michele**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Berardi Michele**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Flocco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Jean Dominique Di Felice

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 05-08-2021 al 20-08-2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**

- Che la presente deliberazione:

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

Dalla residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, li 05-08-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Jean Dominique Di Felice